

COMUNE DI CHIUSDINO

PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**


consegna dicembre 2008

revisione marzo 2009

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 23 DEL 20.04.2009

Arch. Solange Sauro

Tecnico Esperto in Acustica Ambientale
Via Toscanini, 26
50127 Firenze
Tel. 055 367064 Cell. 393-9392577
C.F. SRA SNG 63T58 A662A



Arch. Monya Proteni

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Viaolo Attilio Ciaspini, 6
53036 Poggibonsi (SI)
Tel. Fax 0577 981143 Cell. 348 7454196
C.F. PRCMNY69R65G752J



Monya Proteni

COMUNE DI CHIUSDINO

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.

Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è redatto ai sensi e con le finalità dell'art. 4 della L.R. n° 89 del 01.12.1998.

Il PCCA contiene l'indicazione delle zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali vengono assegnati, in applicazione degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, i relativi valori di emissione, di immissione, di qualità e di attenzione, e l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Il PCCA si applica all'intero territorio comunale in coerenza con gli altri strumenti urbanistici comunali.

Il PCCA fa propri gli obiettivi e le tutele stabiliti dalla L. 447/95 con particolare riferimento all'art. 4 comma 1 lettera a).

ART. 3 – ZONE OMOGENEE

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Chiusdino ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La classificazione acustica è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle seguenti cinque classi delle sei individuate dallo stesso Decreto:

CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali

CHIUSDINO - ZONA NUOVA
CAPPELLA MONTE SUEPE

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

CHIUSDINO - CENTRO STORICO, CICALANO, FRACCINI, MARITACCO NUOVO,
FROSINI

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

DALABRICO, RONIE, PECOLA/PIP, TIRO A UCCO

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di

strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CAVA GRECCIOLE, CAVA VESPERO, CAVA BARONI,
IMPIANTO INERTI RONTE PECCIA, CAVA PIAN DI FOCOLA,
COSPORGIANO, FASCIA INTORNO ENEL CAGGIO

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

ENEL IL CAGGIO

ART. 4. LIMITI ACUSTICI DI ZONA

In applicazione del D.P.C.M. 14.11.97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge.

I valori limite sono riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella I – Valori limite assoluti di immissione (dBA)		
Classi	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Tabella II – Valori limite assoluti di emissione (dBA)		
Classi	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Tabella III – Valori di attenzione (dBA)		
Classi	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	60	50
II	65	55
III	70	60
IV	75	65
V	80	70
VI	80	80

Tabella IV – Valori di qualità (dBA)		
Classi	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti previsti dal decreto apposito.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

ART. 5. ZONE PARTICOLARI

1. Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo

SOLO GIARDINO GIARDINI

Sono aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto quelle indicate in bianco con tratteggio nero verticale e bordi neri nella cartografia del Piano di classificazione acustica.

Per esse valgono i limiti acustici, gli orari di attività, nonché le disposizioni di cui al successivo punto art. 12 del presente regolamento.

2. Aree stradali

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95: in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali sono definite nel DPR n. 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447".

3. Aree per attività motoristiche

MOTOCROSS

1. Sono aree dove si svolgono attività motoristiche e cioè autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive come definite all'art. 2 del DPR 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447".

2. Per tali aree valgono i limiti acustici, gli orari di attività, nonché le disposizioni di cui al citato DPR 304/2001. Esso stabilisce tra l'altro che:

- gli autodromi e le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono da considerarsi come sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio;
- agli autodromi e piste motoristiche di prova e per attività sportive non si applicano i valori limite differenziali di immissione;
- al di fuori del sedime, gli autodromi e le piste motoristiche di prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, devono rispettare i limiti di immissione riportati nella tabella seguente.

Limiti delle emissioni sonore per attività motoristiche

Nuova attività

- 70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22
- 60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6

Attività esistenti

- 70 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9 alle 18,30
- 60 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9
- 50 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22 alle 6
- 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22

3. Ad eccezione delle manifestazioni di grande importanza (Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili,...) le attività devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30.

4. Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all'art. 3 del DPR 304/2001 riportati nella tabella precedente, ai sensi dell'art. 5 del DPR 304/2001 i gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive esistenti hanno 3 mesi di tempo per produrre i risultati di un sistema di monitoraggio del rumore dovuto alle citate infrastrutture, nelle aree indicate messe a disposizione dall'AC, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente (ARPAT).

5. I gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive esistenti trasmettono altresì alla Polizia Municipale la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

4. Impianti di geotermia

1. Sono gli impianti per lo sfruttamento dell'energia geotermica se tali impianti per le loro caratteristiche sono da ritenersi impianti a ciclo produttivo continuo come definiti all'art. 2 del Decreto 11 dicembre 1996 *Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo* essi sono soggetti alle disposizioni di cui al suddetto decreto.

5. Tiro a volo

1. Sono aree adibite ad attività sportive di tiro. Per tali impianti, secondo la circolare ministero dell'Ambiente 6/9/2004 "interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali" la verifica del rispetto dei valori limite differenziali è effettuata anche nei casi di rumorosità prodotta qualora non siano verificate le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 della L. 447/95.

2. Le manifestazioni sportive di tiro possono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9,00 e le 22,00.

3. Lo sparo deve essere orientato in direzione opposta alle residenze e devono essere messe in opera opportune misure tecniche e procedurali per ridurre al minimo l'esposizione al rumore nelle residenze.

ART. 6 -PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose preesistenti all'approvazione del PCCA, hanno 6 mesi di tempo per adeguarsi ai limiti del presente PCCA o per presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PdRA). Il piano aziendale deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore a 12 mesi dalla presentazione del PdRA.

2. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Siena e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.7.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione previsionale di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art.

3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

2. Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'ALLEGATO 1.

ART. 8 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

Per il contenuto della Valutazione Previsionale del Clima Acustico si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia di inquinamento acustico (L.R. n° 89/98 e successive modificazioni, D.G.R. 788/99) nonché alle indicazioni fornite in ambito provinciale da ARPAT/ASL.

TITOLO II - Attività rumorose temporanee

ART. 9- DEFINIZIONI E DEROGHE

Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui alla successiva Sezione I, sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l'anno.

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione attribuiti dal P.C.C.A alle zone in cui sono ubicate. Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga secondo le modalità descritte alla Sezione 3 del presente regolamento.

SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 10 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili.

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 11 - EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

SEZIONE 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 12 – AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

CHILCENNO
GIARDINI

1. Nelle aree destinate a spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto valgono i seguenti i limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica:

- all'esterno dell'area: coincidenti con i limiti di zona
- all'interno dell'area: 70 dBA diurno (06,00 – 22,00) e 60 dBA notturno (22,00-06,00)

I limiti sono misurati nel perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l'attività rumorosa in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.

2. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

3. E' sempre implicita la deroga ai limiti differenziali.

4. L'attività può essere svolta in qualunque periodo e in qualunque giorno dell'anno. L'orario di attività va dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

5. I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Comunicazione di Inizio Attività* contenente la seguente documentazione:

- relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

SEZIONE 3- AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ART. 13 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV, E V, NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA

1. Per i cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III, IV, e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura potranno essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione. L'attivazione delle macchine rumorose ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 08.00 e le 19.00 e il sabato dalle 8,00 alle 13,00.

2. I limiti di emissione sono fissati in 70 dBA; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi; nei casi di ristrutturazioni interne il limite è di 65 dBA misurato all'interno delle abitazioni.

3. La durata dei lavori è di massimo 20 giorni lavorativi, in tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

4. I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Domanda di Autorizzazione* redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale (ALLEGATO 2).

La documentazione da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi è la seguente:

- una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
- un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92);
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

I documenti indicati dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98.

ART. 14. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

CHIUSINO GIARDINI

1. Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree di cui all'art. 12 che comportano il superamento dei limiti di cui al comma 1 possono essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga per attività da svolgersi per particolari esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità.
2. Per ciascuna delle aree di cui all'art. 12, non possono essere rilasciate deroghe ai limiti per oltre 15 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.
3. I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Domanda di Autorizzazione* (V. ALLEGATO 3) contenente una dichiarazione circa:
 - la durata dell'attività;
 - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività diverse previste;
 - limiti richiesti per ognuna delle attività diverse previste, con la motivazione dei limiti richiesti nonché la seguente documentazione:
 - relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
 - una pianta dettagliata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - per le attività di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo una relazione che attesti il rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 16.04.1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

ART. 15. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO

1. Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui all'art. 12 possono essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di zona per attività da svolgersi con le seguenti modalità:

Orario

dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Limiti

- 70 dBA dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- 60 dBA dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

2. Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere rilasciate deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

3. I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Domanda di Autorizzazione* redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale (V. ALLEGATO 4).

La documentazione da presentare per attività di durata superiore a 3 giorni è la seguente:

- relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
- una pianta dettagliata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

ART. 16. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 5 DPR 304/2001

1. Per le manifestazioni sportive come definite all'art. 3 comma 5 del DPR 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447" e cioè per i circuiti sedi di gare

di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere rilasciate per prove, test tecnici e altre manifestazioni motoristiche autorizzazioni in deroga ai limiti di cui al comma 3 dell'art. 3 per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, con le seguenti modalità:

Orario manifestazione:

dalle ore 9.30 alle ore 18.30 comprensivo di 1 ora di pausa nel periodo dalle 12,00 alle 15,30

Limite di immissione valutato per l'intero periodo dalle 9,00 alle 18,30:

70 dBA

Livello orario in qualsiasi ora dalle 6,00 alle 22,00:

73 dBA

Limite di emissione:

65 dBA

2. Le deroghe nei giorni festivi e prefestivi sono autorizzabili a settimane alterne; in ogni caso non sono autorizzabili più di 2 giorni di deroga al mese.

3. I gestori devono presentare una *Domanda di Autorizzazione* redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale (V. ALLEGATO 5) contenente una dichiarazione circa:

- la durata dell'attività;

- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività diverse previste;

- limiti richiesti per ognuna delle attività diverse previste, con la motivazione dei limiti richiesti nonché la seguente documentazione:

- relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
- una pianta dettagliata dell'area dell'intervento con l'individuazione dell'area dove è previsto il superamento dei valori limiti ed identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

4. Si precisa che le deroghe di cui al presente articolo e al seguente art. 17 sono distinte e le relative deroghe non sono cumulabili.

ART. 17. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER PISTE MOTORISTICHE DI CUI ALL' ART. 3 COMMA 7 DPR 304/2001

MotoCross

1. Per le piste motoristiche come definite all'art. 3 comma 7 del DPR 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447" e cioè negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili possono essere rilasciate per o svolgimento di prove tecniche autorizzazioni in deroga ai limiti di cui al comma 3 dell'art. 3 per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare, con le seguenti modalità:

Orario manifestazione:

dalle ore 9.30 alle ore 18.30 comprensivo di 1 ora di pausa nel periodo dalle 12,00 alle 15,30

Limite di immissione valutato per l'intero periodo dalle 9,00 alle 18,30:

70 dBA

Livello orario in qualsiasi ora dalle 6,00 alle 22,00:

73 dBA

Limite di emissione:

65 dBA

2. Le deroghe nei giorni festivi e prefestivi sono autorizzabili a settimane alterne; in ogni caso non sono autorizzabili più di 2 giorni di deroga al mese.

3. I gestori devono presentare una *Domanda di Autorizzazione* redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale (V. ALLEGATO 6) contenente una dichiarazione circa:

- la durata dell'attività;

- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività diverse previste;
 - limiti richiesti per ognuna delle attività diverse previste, con la motivazione dei limiti richiesti nonché la seguente documentazione:
 - relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
 - una pianta dettagliata dell'area dell'intervento con l'individuazione dell'area dove è previsto il superamento dei valori limiti ed identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
4. Si precisa che le deroghe di cui al presente articolo e al precedente art. 16 sono distinte e le relative deroghe non sono cumulabili.

ART. 18 – ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato sopra citato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, i richiedenti devono presentare una Domanda di Autorizzazione redatta secondo il modello di cui all'ALLEGATO 7 che deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98 che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92).

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

ART. 19 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Le domande di autorizzazione in deroga, in bollo, devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività; detto limite è ridotto a 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa qualora per il rilascio dell'autorizzazione non sia necessario acquisire da parte del Comune nessun parere preventivo (pertanto per le deroghe di cui agli artt. 13, 15, 16 e 17), corredata dalla documentazione richiesta secondo gli allegati al seguente regolamento in duplice copia.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito il parere della A.S.L. n. 7 per le autorizzazioni in deroga di cui agli artt. 14, 18 e 19, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti acustici.

ART. 20 – ATTIVITA' RICORRENTI

Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta. La comunicazione in tal caso andrà presentata in conformità all'ALLEGATO 8 nei tempi previsti nel regolamento per il tipo di deroga richiesta. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

ART. 21 – REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Il Comune conserva un registro Autorizzazioni in deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale e per ciascuna tipologia di deroga sopra riportata.

TITOLO III - Altre attività rumorose

ART. 22 - MACCHINE DA GIARDINO

TAGU AERBA

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito con le seguenti modalità:

periodo estivo (marzo-settembre): nei giorni feriali orario 7,00-20,00
nei giorni festivi 9,00-12,00 e 17,00-20,00
periodo invernale (ottobre-febbraio): nei giorni feriali orario 8,00-17,00
nei giorni festivi 9,00-12,00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

All'interno del centro abitato l'uso delle motoseghe è consentito solo per lavori di manutenzione ordinaria delle essenze arboree.

ART. 23 - MACCHINE AGRICOLE

L'impiego di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è consentito dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni feriali e festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 24 - ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART. 25 - CANNONCINI

L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- Ⓐ • dalle ore 8,00 alle ore 22,00 con posizionamento del cannone il più possibile lontano dalle residenze, con direzione dello sparo non orientata verso le residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 metri dalle stesse.
- Ⓑ • dalle ore 8,00 alle ore 23,00 con posizionamento del cannone ad una distanza non inferiore a 400 metri dalle residenze e con direzione dello sparo non orientata verso le stesse.

ART. 26 - AUTOLAVAGGI

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito solo nel periodo diurno (06,00-22,00).

Ⓐ = 8-22 SE CANNONE VERSO RESIDENZE, MIN. 200 MET

Ⓑ = 8-22 / 22-23 CANNONE A 400 MET RESIDENZE
E MAI VERSO ESSE 14

TITOLO IV - Requisiti acustici passivi degli edifici

ART. 27- CAMPO DI APPLICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Negli interventi di nuova costruzione compresi gli ampliamenti, di ristrutturazione edilizia e di risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso (in questi ultimi due casi limitatamente agli elementi edilizi oggetto di demolizione e ricostruzione) si applicano le disposizioni del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/1997.

2. La valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici deve essere parte integrante della documentazione di progetto e depositata al momento del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e redatta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dalla L. 447/95 art. 2 comma 6 e 7. In caso di DIA la documentazione deve essere acquisita dal tecnico asseverante e da esso dichiarato nel documento di asseveramento.

3. Per le nuove costruzioni comunque nei casi in cui è necessaria la certificazione di abitabilità o di agibilità, al termine dei lavori deve essere depositato un documento che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi redatto da tecnico competente in acustica ambientale come definito dalla L. 447/95 art. 2 comma 6 e 7.

INTERVENTI IN EDILIZIA

TITOLO V - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

ART.28 – SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.29 - SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento sostituisce gli articoli del Regolamento di Polizia Municipale e del Regolamento di Igiene in contrasto con le norme specifiche contenute nei precedenti articoli.

ALLEGATI al REGOLAMENTO

- ALLEGATO 1: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- ALLEGATO 2: Domanda di autorizzazione di tipo semplificato in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per attività temporanea di cantieri edili, stradali o assimilabili
- ALLEGATO 3: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per attività temporanea causa manifestazione o attività temporanea nelle aree destinate
- ALLEGATO 4: Domanda di autorizzazione di tipo semplificato in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per attività rumorosa temporanea causa manifestazione o attività temporanea al di fuori delle aree destinate.
- ALLEGATO 5: Domanda di autorizzazione di tipo semplificato in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per circuiti motoristici art. 3 c. 5 DPR 304/2001
- ALLEGATO 6: Domanda di autorizzazione di tipo semplificato in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per circuiti motoristici art. 3 c. 7 DPR 304/2001
- ALLEGATO 7: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per attività e manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti;
- ALLEGATO 8: Comunicazione di attività temporanea o manifestazione ricorrente

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali	2
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	2
ART. 3 – ZONE OMOGENEE	2
ART. 4. LIMITI ACUSTICI DI ZONA	3
ART. 5. ZONE PARTICOLARI	4
ART. 6 -PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	6
ART. 7 – DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	6
ART. 8 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	7
TITOLO II - Attività rumorose temporanee	
ART. 9- DEFINIZIONI E DEROGHE	8
<i>SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI</i>	
ART. 10 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	8
ART. 11 – EMERGENZE	8
<i>SEZIONE 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO</i>	
ART. 12 – AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO	8
<i>SEZIONE 3- AUTORIZZAZIONI IN DEROGA</i>	
ART. 13 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV, E V, NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA	9
ART. 14. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO	10

ART. 15. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO 10

ART. 16. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 5 DPR 304/2001 10

ART. 17. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER PISTE MOTORISTICHE DI CUI ALL' ART. 3 COMMA 7 DPR 304/2001 11

ART. 18 - ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI 12

ART. 19 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA 12

ART. 20 - ATTIVITA' RICORRENTI 13

ART. 21 - REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA 13

TITOLO III - Altre attività rumorose

ART. 22 - MACCHINE DA GIARDINO 14

ART. 23 - MACCHINE AGRICOLE 14

ART.24 - ALLARMI ACUSTICI 14

ART. 25 - CANNONCINI 14

ART. 26 - AUTOLAVAGGI 14

TITOLO IV - Requisiti acustici passivi degli edifici

ART. 27- CAMPO DI APPLICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 15

TITOLO V - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

ART.28 - SANZIONI 16

ART.29 - SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI 16

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI 16

ALLEGATI